

	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	
	MALE'	
	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO	
	DELL'INTERVENTO 19" – PARTICOLARI SERVIZI AUSILIARI DI	
	TIPO SOCIALE" - PLURIENNALE 2020 - 2022	
	CUP: G13D20000450007 - CIG 83911124AD	
	N. REP. /pr	
	Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate	
	nell'art. 4 della Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei	
	principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91,	
	nell'anno duemilaventi (2020) il giorno xx xx 2020 nella sede della Comunità	
	della Valle di Sole di Malè	
	TRA:	
	– La Comunità della Valle di Sole (che di seguito per brevità sarà	
	chiamato ENTE) con sede a Malè, via IV novembre 4 – telefono	
	0463/901029 - cod. fisc. 92019720223 e partita I.V.A. 02192020226	
	rappresentata dalla dott.ssa Cristina Rizzi, in qualità di Responsabile del	
	Servizio Istruzione, Cultura, Socio Assistenziale, Sv. Economico della	
	Comunità della Valle di Sole, e a ciò autorizzata con decreto del	
	Presidente n. 26 del 09 dicembre 2019;	
	e	
	– la Cooperativa xxx (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA),	
	con sede xx – xx iscritta nella sezione "xx dell'Albo Provinciale delle	
	Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor xx	
	nato a xx il xx e residente a xx abilitato alla sottoscrizione del presente	
		1

atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge n. 381/1991, e l'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990;

Premesso che:

- Con inserimento su portale il 10 marzo 2020 prot. 1437 codice LSU: 2020_2E.A10a.ADL.73976 si comunicava alla PAT – Agenzia del Lavoro l'intenzione di avviare un progetto sovracomunale per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili con i Comuni per n. 5 opportunità occupazionali per la durata di 24 mesi;
- con domanda prot. n. 2659/24.1 dd. 18.05.2020 l'ENTE provvedeva a notificare all'Agenzia del Lavoro di Trento l'intenzione di avviare un Progetto "Intervento 19 – particolari servizi ausiliari di tipo sociale" per l'anno 2020, relativamente al Progetto per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili;
- alla lettera d'invito prot. n. xx/24.1 del xx.08.2020 veniva allegato, tra l'altro, la bozza della presente convenzione atto di cui le parti hanno preso visione;
- con Determinazione n. xx del 31.07.2020 il Responsabile del Servizio Attività Socio-Assistenziali ha disposto di approvare la presente convenzione tipo, nonché l'affido dei lavori in parola alla Società Cooperativa xx, iscritta al Registro provinciale come Cooperativa di tipo B che svolge attività di inserimento lavorativo, per un importo complessivo di Euro 250.599,15 - IVA esclusa.
- che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di confronto

concorrenziale di data xx agosto 2020;

➤ che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l'iscrizione all'Albo Provinciale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

➤ che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e descrizione della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:

l'esecuzione dei lavori "INTERVENTO 19 - Pluriennale" particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore, autorizzati con determinazione del Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro n. 393 del 11 giugno 2020, con le modalità in essa stabilite; atti di cui le parti hanno preso visione e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti quantunque non materialmente allegati.

Il progetto proposto prevede un insieme di azioni a carattere espressivo-artigianale e di volontariato volte a favorire l'aggregazione e la vita di relazione degli anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti e di persone affette da limitazioni o disabilità. Si fa riferimento anche ad attività e prestazioni di supporto strumentale ai servizi socio-assistenziali esistenti a livello territoriale o che concorrono a realizzare le funzioni di centro aperto presso le strutture residenziali. Altra finalità individuata nella concreta operatività è quella di rispondere, in certi casi, ai bisogni di sollievo e tregua

ai familiari impegnati continuativamente nell'assistenza (respite care).

Possono essere realizzate anche attività sperimentali nell'ambito dei servizi che aiutano a rendere più compatibili gli orari di lavoro dei genitori con la fruizione dei servizi per i minori, utilizzando opportunamente il personale assegnato.

In particolare, vengono identificate le seguenti attività:

ATTIVITÀ DI AIUTO E DI ANIMAZIONE

a) servizi di accompagnamento per necessità personali, visite mediche – acquisto farmaci – commissioni varie – per il disbrigo di incombenze burocratiche – per recarsi dal parrucchiere – pedicure/manicure – lavanderia ecc....

b) servizi di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (organizzazioni associative, feste-ricorrenze, momenti religiosi e di culto, amicizie, visite a parenti, circoli anziani, frequenza di attività socio-culturali-ricreative),

c) servizi di sostegno e aiuto individualizzato per necessità quotidiane personali non svolte da personale istituzionale operante a livello domiciliare o presso il Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali di Malè:

- custodia, sorveglianza, vigilanza,

- spostamento con l'utilizzo di ausili tipo carrozzella;

- assistenza durante la consumazione dei pasti, aiuto per incombenze o servizi integrativi;

- attività di ascolto e compagnia;

d) servizi di accompagnamento e svago per passeggiate nei dintorni del paese, ginnastica leggera, escursioni con pulmino;

e) attività di supporto nell'animazione e coinvolgimento attivo degli

ospiti delle strutture territoriali Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali di

Malè, Gruppi Appartamento, Centri Servizi ed esterni mediante:

- visione di film – documentari – diapositive – servizi passatempo – lettura di

giornali, racconti – romanzi-storie-fiabe, dialogo – giochi di società e da

tavolo (carte – tombola – dama – scacchi); - disegno, pittura, attività

espressiva (teatro- mimica);

- aiuto nell'accompagnamento per gite di gruppo e nella preparazione

della merenda

- aiuto e partecipazione all'organizzazione di feste di compleanno –

preparazione di addobbi e piccoli lavori in occasione di feste della comunità –

mostra missionaria...

ATTIVITÀ MANUALI E DI LABORATORIO finalizzate anch'esse al

coinvolgimento e all'animazione degli ospiti e utenti esterni

- laboratorio cucina – pasticceria;

- piccola falegnameria/bricolage, lavori con diversi materiali – fiori

secchi...

- creazione dell'orto e della serra, coltivazione ortaggi e fiori;

- piccoli interventi di pulizia e abbellimento del giardino, delle strutture

interessate;

- aiuto a livello domiciliare per incombenze non rientranti nel SAD –

riordino locali non abitati, trasporto e riordino legna ecc...

I lavoratori potranno operare sia individualmente che in coppia, potendosi

spostare sul vasto territorio della Comunità anche con l'ausilio di automezzi

messi a disposizione dalla Cooperativa, così da svolgere il Servizio nel modo

più autonomo possibile.

ART. 2 - Durata

Il tempo utile per l'esecuzione del predetto Progetto mediante la presente convenzione è di 24 mesi, con decorrenza dal giorno xx.xx.2020 (nel quale avranno inizio i lavori indicati nel progetto), fino al giorno xx.xx.2022.

ART. 3 - Obblighi della Cooperativa

Tali lavori devono essere svolti, con l'organizzazione a carico della COOPERATIVA, ivi incluso l'impiego di mezzi speciali ed attrezzatura adeguata e che la responsabilità per l'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo alla COOPERATIVA affidataria.

La COOPERATIVA si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione,

b) a nominare, quale Coordinatore di cantiere, il/la Sig. xxx, in possesso dei requisiti e idonea professionalità previsti dalla legge in materia. Il Coordinatore del cantiere dovrà programmare l'attività e indirizzare i lavoratori nei diversi ambiti operativi previsti dal Progetto, mantenere i necessari contatti con l'ENTE, i Servizi Socio-Sanitari competenti e l'Agenzia del Lavoro, e le altre strutture territoriali interessate all'Intervento 19 – Pluriennale 2020/2022 - sociale, in modo da garantire il coordinamento e la verifica, sia rispetto all'obiettivo dell'inserimento lavorativo, che dell'esecuzione della attività prevista.

Dovrà sovrintendere nello specifico alle seguenti attività:

* Tenuta del Registro Lavori;

* Rilevazione ore svolte dai lavoratori sulla base del Rapportino Presenze, compilato giornalmente;

* Distribuzione paghe entro il 15 di ogni mese;

* Documentazione dei lavori svolti;

* Compilazione della "scheda di rilevazione", fornita dall'Agenzia del Lavoro, per la raccolta di tutte le informazioni utili, riguardanti l'andamento e l'esito dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nel Progetto;

* Verifica delle richieste aggiuntive, ed eventuali varianti inerenti i lavori previsti dal Progetto.

c) ad applicare a favore dei lavoratori la disciplina economica e normativa di cui al C.C.P.L. per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva previste dall'Intesa Collettiva Provinciale di lavoro per i lavoratori occupati negli interventi previsti dal vigente documento degli interventi di politica del lavoro – 2018 – 2020 approvato in data 01 ottobre 2018;

d) ad adempiere agli obblighi di legge, ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (fiscali, previdenziali, assicurativi, D.Lgs 81/2008);

e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

f) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di n. 5 persone a tempo pieno e/o di n. 3 persone a tempo pieno e 4 persone a part-time indicate dall'ENTE;

g) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy di cui al D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 e ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 9 del citato D.Lgs 196/2003, limitatamente ai dati necessari per l'espletamento del servizio in oggetto;

h) a trasmettere all'ENTE almeno ogni anno una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

i) a produrre, al termine dei lavori la contabilità finale sulla base dell'attività svolta e le indicazioni utili al direttore per la stesura della relazione conclusiva, contenente la descrizione degli interventi eseguiti ed eventualmente corredata con materiale documentale;

l) il rispetto delle misure di sicurezza richieste al contraente nella realizzazione del Progetto Intervento 19 pluriennale 2020-2022 come da "Linee di Indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale nella "fase 2" della pandemia COVID-19" trasmesse dall'Assessore in data 5.6.2020, con prot. 304591, con particolare riferimento a quanto ivi previsto per i servizi resi nei contesti domiciliari e allo specifico paragrafo 6.9, che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli

L'ENTE si riserva di effettuare i relativi controlli in conformità a quanto previsto dal citato progetto e dalla presente Convenzione, organizzando in particolare incontri tra i vari attori del Progetto, almeno 3, all'inizio, a metà e alla fine dei lavori, finalizzati al confronto, allo scambio di informazioni, alla definizione di accordi operativi e alla valutazione dei risultati.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo pattuito in Euro xxx IVA esclusa, fatti salvi i risultati della contabilità finale per quanto riguarda eventuali diminuzioni od aumenti del costo, sarà liquidato a stati, entro 60 giorni dalle date di ricevimento al protocollo delle fatture elettroniche (codice univoco ufficio M9AZ49) complete della documentazione di legge, previo controllo della regolarità contributiva per il periodo di interesse, con le seguenti modalità:

- 17% entro il 31.12.2020 dietro presentazione di regolare fattura;
- 25% entro il 30.06.2021 dietro presentazione di regolare fattura; -
- 25% entro il 31.12.2021 dietro presentazione di regolare fattura; -
- 20% entro il 30.04.2021 dietro presentazione di regolare fattura;
- 13% a saldo dietro presentazione di regolare fattura e della contabilità finale da parte della COOPERATIVA unitamente alla relazione sociale

consuntiva sull'attività svolta, da parte del Coordinatore di cantiere.

A garanzia dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti, sarà applicata la ritenuta dello 0,50% prevista per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi previsti dal capitolato d'oneri nonché in casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte dell'ENTE;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 6;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite, superiore al 50 % rispetto a quello previsto.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dal registro provinciale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà da

parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione di lieve entità sono composti amichevolmente, previa contestazione verbale da ciascuna parte e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. In caso di violazione importante degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, l'ENTE rileverà le mancanze riscontrate richiedendo alla COOPERATIVA di fornire ulteriori chiarimenti, con lettera da inviarsi entro 10 giorni dalla data di contestazione. Nel caso le controversie non fossero risolte nei termini di cui sopra, queste verranno differite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'ENTE, un rappresentante della COOPERATIVA ed un terzo membro scelto d'intesa fra i due arbitri. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti, è competente il Foro di Trento.

Art. 9 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 in combinato disposto con l'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 la COOPERATIVA ha costituito una garanzia di Euro xxx, con bonifico bancario del xx.07.2020. La garanzia resta vincolata fino allo svincolo operato dall'ENTE in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 10 – Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze DUVRI

In considerazione che esiste rischio di interferenza tra la stazione appaltante e l'appaltatore verrà predisposto, in allegato alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il Documento Unico di

valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Art. 11 - Codice di comportamento

La Cooperativa è a conoscenza che la Comunità della Valle di Sole si è dotata con la Deliberazione di Giunta n. 4 del 29.01.2015 modificato con deliberazione n. 33 del 20.03.2019 del Codice di comportamento dei dipendenti. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Sole il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza (al seguente indirizzo: <https://www.comunitavalledisole.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>).

La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dalla presente convenzione può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La COOPERATIVA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche. La COOPERATIVA si impegna a dare immediata comunicazione all'ENTE ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Tra le parti si conviene che la presente scrittura privata, riguardando lavori soggetti ad IVA, verrà portata a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131. Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 – tabella allegato B nr. 27/bis – in quanto trattasi di ONLUS di cui all'articolo 17 D.Leg. 04712/1997 n. 460.

Art. 14 – Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento la dott.ssa Cristina Rizzi cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dott.ssa Cristina Rizzi -

xxx

IL PRESIDENTE

- xxx -